



2025/1923

22.9.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1923 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2025

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Brasile negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) Il 16 maggio 2025 il Brasile ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in uno stabilimento avicolo nello Stato di Rio Grande do Sul, confermato il 15 maggio 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

- (6) Lo Stato di Rio Grande do Sul è incluso in ciascuna delle zone attualmente elencate nelle voci relative al Brasile di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (7) Alla luce della situazione della sanità animale in Brasile a seguito della comparsa di tale focolaio di HPAI, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione è necessario sospendere, per un certo periodo di tempo, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone del Brasile attualmente elencate nelle tabelle dell'allegato V, parte 1, sezione B, e dell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le voci relative al Brasile negli elenchi di tali tabelle dovrebbero pertanto essere modificate alla luce della comparsa di tale focolaio di HPAI, tenendo conto della data in cui il focolaio è stato confermato.
- (8) Il 10 giugno 2025 e il 28 luglio 2025 il Brasile ha presentato alla Commissione ulteriori informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel proprio territorio e alle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di tale recente focolaio nello Stato di Rio Grande do Sul. Le informazioni aggiornate comprendevano dati riguardanti la sorveglianza effettuata per dimostrare l'assenza di ulteriori focolai, tenuto conto delle specifiche circostanze epidemiologiche relative al focolaio verificatosi nello Stato di Rio Grande do Sul.
- (9) Dopo aver valutato le informazioni presentate dal Brasile, la Commissione ritiene che la situazione della sanità animale sia tale da giustificare una graduale nuova autorizzazione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, tenuto conto delle specificità geografiche del Brasile, del periodo di incubazione del virus dell'HPAI e dei possibili rischi di trasmissione dell'HPAI. Dall'analisi si è concluso, in primo luogo, che l'ingresso nell'Unione di tali prodotti provenienti dalle zone del Brasile attualmente elencate nelle tabelle dell'allegato V, parte 1, sezione B, e dell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, ad esclusione dello Stato di Rio Grande do Sul, dovrebbe essere nuovamente autorizzato a decorrere dal 18 settembre 2025. In secondo luogo, tenuto conto del periodo di incubazione del virus dell'HPAI, a decorrere dal 2 ottobre 2025 dovrebbe essere nuovamente autorizzato anche l'ingresso nell'Unione di tali prodotti provenienti dallo Stato di Rio Grande do Sul, esclusa l'area compresa in un raggio di 10 km attorno allo stabilimento in cui si è verificato il focolaio. Infine l'ingresso nell'Unione di tali prodotti provenienti dall'area compresa in un raggio di 10 km attorno allo stabilimento in cui si è verificato il focolaio dovrebbe essere nuovamente autorizzato a decorrere dal 16 ottobre 2025.
- (10) Le voci relative al Brasile negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone di cui alle tabelle dell'allegato V, parte 1, sezione B, e dell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza per tenere conto della situazione epidemiologica in tale paese terzo.
- (11) Tenuto conto della situazione della sanità animale in Brasile per quanto riguarda l'HPAI, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

- 1) nella tabella dell'allegato V, parte 1, sezione B, alla voce relativa al Brasile, le righe relative alle zone BR-1 e BR-2 sono sostituite dalle seguenti:

«BR Brasile	BR-1	BPR, DOR, SR, HER	N, P1		15.5.2025	18.9.2025 (*)
	BR-2	BPP, SP, DOC, POU-LT20, HEP, HE-LT20	N, P1		15.5.2025	18.9.2025 (*)

(*) ad eccezione dello Stato di Rio Grande do Sul (termine iniziale: 2.10.2025) e dell'area compresa in un raggio di 10 km attorno alle coordinate GPS lat. -29,8315/long. -51,43725 (termine iniziale: 16.10.2025);

- 2) nella tabella dell'allegato XIV, parte 1, sezione B, alla voce relativa al Brasile, le righe relative alle zone BR-1 e BR-2 sono sostituite dalle seguenti:

«BR Brasile	BR-1	POU	N, P1		15.5.2025	18.9.2025 (*)
		GBM	P1		15.5.2025	18.9.2025 (*)
	BR-2	RAT	N, P1		15.5.2025	18.9.2025 (*)

(*) ad eccezione dello Stato di Rio Grande do Sul (termine iniziale: 2.10.2025) e dell'area compresa in un raggio di 10 km attorno alle coordinate GPS lat. -29,8315/long. -51,43725 (termine iniziale: 16.10.2025);